

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA UOC MANUTENZIONE E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI

- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00006 del 10 gennaio 2025 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 il Dr. Giuseppe Quintavalle;
- VISTO** l'atto di autonomia aziendale della ASL Roma 1, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17.12.2019, recepito con DCA n. U00020 del 27.01.2020, pubblicato sul BURL del 30.01.2020 n.9, con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, di cui fa parte la U.O.C. Manutenzioni e Sicurezza Immobili e Impianti;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27.02.2020 avente ad oggetto "Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17.12.2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo" la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricompre;
- VISTA** la Deliberazione n. 347 del 08.07.2022, integrata con successiva Deliberazione C.S. n. 329 del 15.03.2024, avente ad oggetto: "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi", con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- PREMESSO** che con Deliberazione C.S. n. 518 del 26.04.2024 questa Azienda ha indetto una gara finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, per l'affidamento biennale eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, di lavori di manutenzione edile ed accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo alla ASL Roma 1;
- che l'aggiudicazione della gara sopra citata è stata approvata con la Deliberazione D.G. n. 14 del 24.01.2025 e che con nota a firma del Direttore della UOC ABS, prot. Asl Roma 1 n. 20761 del 05.02.2025, è stato richiesto all'aggiudicatario di fornire la documentazione propedeutica alla stipula del contratto di appalto;
- che, nelle more dell'aggiudicazione della procedura indetta con la Deliberazione C.S. n. 518 del 26.04.2024, si è reso necessario affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) D.Lgs 36/2023 l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una pavimentazione industriale in resina, di mq 1160 circa, al fine della improcrastinabile messa in sicurezza dei locali adibiti a magazzino presso le ex Officine del San Filippo Neri come anche evidenziato con nota prot. 189501 del 27.11.2024 a firma della Direzione Aziendale a seguito del sopralluogo effettuato in data 21.11.2024;
- PRESO ATTO** che il RUP, Ing. Andrea Annoscia, ha redatto il seguente quadro economico relativamente all'affidamento dell'accordo Quadro in parola:

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una pavimentazione industriale in resina, di mq 1160 circa, per i locali adibiti a magazzino presso le ex Officine del San Filippo Neri.			
QUADRO ECONOMICO			
A)	LAVORI		
A.1)	Importo dei lavori a base di affidamento	€	117.000,00
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.000,00
	Importo totale	€	120.000,00

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1)	Incentivi alle funzioni tecniche	€ 2.400,00
B.2)	Iva 22% di A	€ 26.400,00
	Importo totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 28.800,00
A) + B)	IMPORTO TOTALE	€ 148.800,00

VERIFICATO che tramite il portale Stella della Centrale Acquisti della Regione Lazio questa Azienda, in data 18.12.2024 con numero di registro PI244605-24, ha proceduto a richiedere alla Danico Edilizia Srl un'offerta economica per i lavori di realizzazione di una pavimentazione industriale in resina, di mq 1160 circa, nei locali adibiti a magazzino presso le ex Officine del San Filippo Neri;

PRESO ATTO che la Danico Edilizia Srl in data 23.12.2024 ha manifestato il proprio interesse trasmettendo, per il tramite del portale Stella, l'offerta economica reg. n. PI247409-24 di € 115.905,00 oltre iva 22% al netto del ribasso praticato del 3,50% rispetto all'importo calcolato dalla Committente;

PRESO ATTO che il quadro economico relativo al servizio in parola, a seguito del ribasso offerto dalla Impresa Danico Edilizia Srl, viene a modificarsi come segue:

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una pavimentazione industriale in resina, di mq 1160 circa, per i locali adibiti a magazzino presso le ex Officine del San Filippo Neri.		
QUADRO ECONOMICO		
A)	LAVORI	
A.1)	Importo dei lavori a base dell'affidamento	€ 117.000,00
	Importo dei lavori a seguito del Ribasso del 3,50%	€ 112.905,00
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.000,00
	Importo totale	€ 115.905,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1)	Incentivi alle funzioni tecniche	€ 2.400,00
B.2)	Iva 22% di A	€ 25.499,10
	Importo totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 27.899,10
A) + B)	IMPORTO TOTALE	€ 143.804,10

PRESO ATTO che il RUP ha richiesto al competente Ufficio Controlli di effettuare le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94 e 95 D. Lgs. 36/2023) in capo alla Danico Edilizia Srl, come da comunicazione agli atti della UOC MASI;

VERIFICATO che con prot. Asl Roma 1 n. 12542 del 23.01.2025 e successiva integrazione, la UOSD Qualità Appalti ha inviato al RUP gli esiti, positivi, dei controlli per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94 e 95 D. Lgs. 36/2023) in capo all'Impresa Danico Edilizia Srl;

PRESO ATTO che questa Azienda, avendo positivamente valutato l'offerta economica reg. n. PI247409-24, con nota prot. Asl Roma 1 n. 0018248 del 31.01.2025 ha comunicato alla Danico Edilizia Srl la volontà di procedere all'affidamento diretto dei lavori in parola, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs 36/2023;

PRESO ATTO della Deliberazione C.S. n. 709 del 12.06.2024 avente ad oggetto "Adozione del Regolamento per la Ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti Pubblici";

che il RUP Ing. Andrea Annoscia, in applicazione al nuovo regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. n. 36/2023, adottato con la Deliberazione sopraccitata, ha determinato gli importi da destinare alla alimentazione del fondo tenuto conto di quello posto a base dell'affidamento, come di seguito evidenziato:

IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO	120.000,00 €
IMPORTO INCENTIVO TOTALE	2.400,00 €
IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	1.920,00 €
IMPORTO ACCANTONAMENTO INNOVAZIONE	480,00 €

e ha provveduto ad individuare le figure professionali di supporto come di seguito specificato:

- Ing. Emanuela Soli con funzioni di DL e di Collaudatore
- Sig.ra Francesca Romana Hirsl con funzioni di Collaboratore del RUP;

DATO ATTO che l'importo complessivo di € 143.804,10 comprensivo di iva ed incentivi alle funzioni tecniche, viene imputato sul Bilancio 2025 come di seguito rappresentato:

- quanto ad € 141.404,10 sul c.e. 503010198 "manutenzione e riparazione ai fabbricati indisponibili e alle loro pertinenze"
- quanto ad € 2.400,00 sul c.e. 516040605 "accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016";

RITENUTO opportuno rimandare a successivo provvedimento la suddivisione degli importi relativi all'incentivazione delle funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, tra il personale avente diritto sulla base di quanto previsto dal Regolamento adottato con Deliberazione C.S. n. 709/2024 e dell'effettivo contributo reso;

ACCERTATO che a decorrere dal 1 gennaio 2024, l'acquisizione del CIG viene effettuata direttamente dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP;

che è stato generato il seguente CIG: B50DC9BFB9;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di affidare alla Danico Edilizia Srl, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs 36/2023, i lavori di realizzazione di una pavimentazione industriale in resina, di mq 1160 circa, nei locali adibiti a magazzino presso le ex Officine del San Filippo Neri per un importo di € 115.905,00 oltre iva 22%;

di prendere atto che il quadro economico relativo ai lavori in parola, a seguito del ribasso offerto dalla Danico Edilizia Srl, si è modificato come segue:

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una pavimentazione industriale in resina, di mq 1160 circa, per i locali adibiti a magazzino presso le ex Officine del San Filippo Neri.		
QUADRO ECONOMICO		
A)	LAVORI	
A.1)	Importo dei lavori a base dell'affidamento	€ 117.000,00
	Importo dei lavori a seguito del Ribasso del 3,50%	€ 112.905,00
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.000,00
	Importo totale	€ 115.905,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1)	Incentivi alle funzioni tecniche	€ 2.400,00
B.2)	Iva 22% di A	€ 25.499,10
	Importo totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 27.899,10
A) + B)	IMPORTO TOTALE	€ 143.804,10

di dare atto che il RUP Ing. Andrea Annoscia, in applicazione al nuovo Regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. n. 36/2023, adottato con la Deliberazione C.S. n. 709 del 12.06.2024, ha determinato gli importi da destinare alla alimentazione del fondo tenuto conto di quello posto a base di affidamento e ha provveduto ad individuare le figure professionali di supporto come di seguito specificato:

- Ing. Emanuela Soli con funzioni di DL e di Collaudatore
- Sig.ra Francesca Romana Hirsl con funzioni di Collaboratore del RUP;

di prendere atto che l'importo complessivo di € 143.804,10, comprensivo di iva ed incentivi alle funzioni tecniche, viene imputato sul Bilancio 2025 come di seguito rappresentato:

- quanto ad € 141.404,10 sul c.e. 503010198 "manutenzione e riparazione ai fabbricati indisponibili e alle loro pertinenze"
- quanto ad € 2.400,00 sul c.e. 516040605 "accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016";

di rimandare a successivo provvedimento la suddivisione degli importi relativi all'incentivazione delle funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, tra il personale avente diritto sulla base di quanto previsto dal Regolamento adottato con Deliberazione C.S. n. 709/2024 e dell'effettivo contributo reso;

di approvare lo schema di contratto, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

di dare atto che per l'affidamento del servizio in oggetto è stato acquisito il codice identificativo gara (CIG) B50DC9BFB9 dal sito dell'ANAC;

di dare atto che con prot. Asl Roma 1 n. 12542 del 23.01.2025 e successiva integrazione la UOSD Qualità Appalti ha inviato al RUP gli esiti, positivi, dei controlli per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94 e 95 D. Lgs. 36/2023) in capo all'Impresa Danico Edilizia Srl;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ed oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Resp.le del Procedimento
(Ing. Andrea Annoscia)

Il Direttore ad interim UOC Manutenzione e Sicurezza Immobili ed Impianti
(Ing. Marco Bruschi)

Il Direttore Dipartimento Tecnico Patrimoniale
(Ing. Paola Brazzoduro)

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÙ dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D. Lgs 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 10.01.2025;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi

e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Affidamento alla Impresa Danico Edilizia Srl, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs 36/2023, dei lavori di realizzazione di una pavimentazione industriale in resina, di mq 1160 circa, nei locali adibiti a magazzino presso le ex Officine del San Filippo Neri" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di affidare alla Danico Edilizia Srl, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs 36/2023, i lavori di realizzazione di una pavimentazione industriale in resina, di mq 1160 circa, nei locali adibiti a magazzino presso le ex Officine del San Filippo Neri per un importo di € 115.905,00 oltre iva 22%;

di prendere atto che il quadro economico relativo ai lavori in parola, a seguito del ribasso offerto dalla Danico Edilizia Srl, si è modificato come segue:

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una pavimentazione industriale in resina, di mq 1160 circa, per i locali adibiti a magazzino presso le ex Officine del San Filippo Neri.			
QUADRO ECONOMICO			
A)	LAVORI		
A.1)	Importo dei lavori a base dell'affidamento	€	117.000,00
	Importo dei lavori a seguito del Ribasso del 3,50%	€	112.905,00
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.000,00
	Importo totale	€	115.905,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	Incentivi alle funzioni tecniche	€	2.400,00
B.2)	Iva 22% di A	€	25.499,10
	Importo totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	27.899,10
A) + B)	IMPORTO TOTALE	€	143.804,10

di dare atto che il RUP Ing. Andrea Annoscia, in applicazione al nuovo Regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. n. 36/2023, adottato con la Deliberazione C.S. n. 709 del 12.06.2024, ha determinato gli importi da destinare alla alimentazione del fondo tenuto conto di quello posto a base di affidamento e ha provveduto ad individuare le figure professionali di supporto come di seguito specificato:

- Ing. Emanuela Soli con funzioni di DL e di Collaudatore
- Sig.ra Francesca Romana Hirsl con funzioni di Collaboratore del RUP;

di prendere atto che l'importo complessivo di € 143.804,10, comprensivo di iva ed incentivi alle funzioni tecniche, viene imputato sul Bilancio 2025 come di seguito rappresentato:

- quanto ad € 141.404,10 sul c.e. 503010198 "manutenzione e riparazione ai fabbricati indisponibili e alle loro pertinenze"
- quanto ad € 2.400,00 sul c.e. 516040605 "accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016";

di rimandare a successivo provvedimento la suddivisione degli importi relativi all'incentivazione delle funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, tra il personale avente diritto sulla base di quanto previsto dal Regolamento adottato con Deliberazione C.S. n. 709/2024 e dell'effettivo contributo reso;

di approvare lo schema di contratto, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

di dare atto che per l'affidamento del servizio in oggetto è stato acquisito il codice identificativo gara (CIG) B50DC9BFB9 dal sito dell'ANAC;

di dare atto che con prot. Asl Roma 1 n. 12542 del 23.01.2025 e successiva integrazione la UOSD Qualità Appalti ha inviato al RUP gli esiti, positivi, dei controlli per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94 e 95 D. Lgs. 36/2023) in capo all'Impresa Danico Edilizia Srl;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ed oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Dirigente della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A)

DEL D. LGS 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA

PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE IN RESINA DI CIRCA 1160 MQ NEI LOCALI

ADIBITI A MAGAZZINO PRESSO LE EX OFFICINE DEL SAN FILIPPO NERI.

CIG. B50DC9BFB9

TRA

L’ASL Roma 1 (C.F. 13664791004), con sede legale in Borgo Santo Spirito, 3 00193

ROMA, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Quintavalle, nato a

il _____ autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri

conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio T00006 del 10 gennaio

2025

E

La ditta Danico Costruzione Srl (in seguito per brevità Operatore Economico) con sede

legale in _____, C.F. e partita IVA _____ iscritta nel Registro delle Imprese

istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

_____, n. _____ del _____, rappresentata dal Sig _____, nato a

il _____, in qualità di _____, domiciliato per il presente

atto presso la sede dell’Operatore Economico.

PREMESSO CHE

a. L’Azienda ASL Roma 1, per il tramite del portale Stella della Centrale Acquisti

della Regione Lazio, ha proceduto a richiedere alla ditta Danico Costruzione Srl

un’offerta economica per i lavori di realizzazione di una pavimentazione industriale in

resina, di mq 1160 circa, nei locali adibiti a magazzino presso le ex Officine del San

Filippo Neri, da affidare ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs 36/2023;

b. Con con Deliberazione n. _____ del _____ è stata disposta

l'aggiudicazione nei confronti della ditta Danico Costruzione Srl;

c. Sull'Operatore economico sono stati effettuati, con esito favorevole, tutti i controlli di cui al D. Lgs. 36/2023 e sulle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000;

d. Qualora la sussistenza di una causa di divieto di cui all'art. 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 e all'art. 91 comma 6 del D. Lgs. 159/2011 siano accertati successivamente alla stipula del presente contratto, sarà disposto il recesso dello stesso fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite con le eccezioni di cui all'art. 92 comma 3 del predetto Decreto;

e. Si è stabilito di addivenire alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica;

f. l'Operatore Economico, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nella Lettera di invito a presentare offerta e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Convengono, altresì, che la Lettera di invito a presentare offerta, il Patto di Integrità e l'Offerta Economica, anche se non materialmente allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è regolato:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione

integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore Economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l'Operatore Economico dichiara di avere esatta conoscenza;

- dalle disposizioni di cui al d.lgs. 36/2023 e s.m.i., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Operatore Economico nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda.

4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Operatore Economico rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2 Oggetto e importo

1. Il contratto disciplina le modalità esecutive concernenti l'affidamento lavori di realizzazione di una pavimentazione industriale in resina, di mq 1160 circa, nei locali adibiti a magazzino presso le ex Officine del San Filippo Neri.

2. Con il presente contratto l'Operatore Economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'ASL Roma 1 ad eseguire i lavori, così come dettagliatamente descritti nella Lettera di invito, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo

pari ad Euro 115.905,00 IVA esclusa, Euro 141.404,10 IVA inclusa.

3. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dall'Operatore Economico in sede di gara.

4. L'ASL Roma 1 si riserva la facoltà di richiedere all'Operatore Economico, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

Articolo 3 Durata del contratto

1. Il termine per l'esecuzione dell'appalto è fissato in 60 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Articolo 4 Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Operatore Economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. L'Operatore Economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contratto.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di

gara. In ogni caso, l'Operatore Economico si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Operatore Economico non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'ASL Roma 1 assumendosene il medesimo Operatore Economico ogni relativa alea.

5. L'Operatore Economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. L'Operatore Economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ASL Roma 1 e da terzi autorizzati.

7. L'Operatore Economico si obbliga a consentire all'ASL Roma 1 di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 5 Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico

1.L'Operatore Economico si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

a. erogare le prestazioni oggetto del Contratto e quelle ad esse connesse,

impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione

secondo quanto stabilito nel presente Contratto e negli Atti di gara;

b. manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1 dalle pretese che i terzi dovessero

avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del

Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

c. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa

documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla

sicurezza e riservatezza;

d. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura

organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le

variazioni intervenute;

e. utilizzare, per l'erogazione delle prestazioni personale abilitato ai sensi di

legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Operatore

Economico si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio

personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di

prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela

ambientale;

f. Controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso,

irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo

l'Operatore Economico assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare

apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'ASL Roma 1 (telefoni, PC, ecc.), di aprire

cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per

motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. L'Operatore Economico istruirà,

inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti

l'organizzazione e l'andamento dell'ASL Roma 1

g. Osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ASL Roma 1, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della prestazione

1. L'Operatore Economico si obbliga a svolgere le prestazioni richieste secondo le modalità stabilite nella Lettera di invito e negli atti presentati dall'Operatore Economico in sede di gara pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

2. L'Operatore Economico si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASL Roma 1.

3. L'erogazione di ciascuna prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Anche ai sensi degli artt. 114 e 117 del d.lgs. 36/2023, l'Operatore Economico si obbliga a consentire all'ASL Roma 1, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

2. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato dell'Operatore Economico richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.

3. Qualora la qualità rilevata a seguito delle suddette verifiche risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente

contratto.

4. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Articolo 8 Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Operatore Economico dall'ASL Roma 1 per l'affidamento dei lavori oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dei prezzi netti riferiti al servizio di cui all'offerta economica.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Operatore Economico e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'ASL Roma1.

3. Tutti gli oneri derivanti all'Operatore Economico dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall' Operatore Economico in ragione del presente appalto.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Operatore Economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Operatore Economico di ogni relativo rischio e/o alea.

5. L'Operatore Economico non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi fatto salvo quando previsto in materia di revisione prezzi, in conformità a quanto disposto dal D. L. 4/2022 convertito

con modificazione nella L. 25/2022 e s.m.i..

6. L'Operatore Economico non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 9 Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione dovrà essere effettuata, previo ordine a fatturare emesso dalla Stazione Appaltante. Al presente contratto si applicano le prescrizioni di cui all'art11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.

2. Le fatture dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247/2019 "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017". Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, dichiarano di conoscerne il contenuto e di accettarlo pienamente, obbligandosi ad applicarlo in ogni sua parte.

3. Ciascuna fattura emessa dall'Operatore Economico, intestata all'ASL Roma 1 e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.

4. L'Operatore Economico si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dall'ASL Roma 1 al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora lo ritenesse necessario, può richiedere all'Operatore Economico l'integrazione della documentazione. L'Operatore Economico sarà tenuto a soddisfare la richiesta che

deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato all'articolo seguente.

6. Rimane inteso che l'ASL Roma 1, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione.

7. L'Operatore Economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Operatore Economico non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore Economico può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L'Operatore Economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'ASL Roma 1 e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'Operatore Economico si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono _____.

3. L'Operatore Economico si obbliga a comunicare all'ASL Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. .

4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. .

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 11 Trasparenza

1. L'Operatore Economico espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente servizio rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte

agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore Economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Operatore Economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12 Penali

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o del capitolato o rilievi per negligenza nell'espletamento delle prestazioni contrattuali, l'ASL Roma 1, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare l'Operatore Economico all'esatta esecuzione del servizio. Quest'ultimo dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'ASL Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato, rimane salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale danno provocato dalla condotta omissiva o non conforme dell'Operatore Economico.

2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l'ASL Roma 1 si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:

a) In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali rispetto ai termini indicati nel capitolato o nell'offerta tecnica si applicherà la penale di Euro per ogni giorno (o altro) di ritardo;

3. Per tutti i punti la verifica di non conformità sull'esecuzione delle prestazioni

contrattuali deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell'impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via PEC con la conseguente esecuzione d'ufficio della penale.

4. L'ASL Roma 1 potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.

5. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

6. I danni arrecati dall'Operatore Economico alla proprietà dell'Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo PEC. Qualora l'Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda addebitando le spese all'impresa.

7. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale con escussione della garanzia.

Articolo 13 Cauzione definitiva

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, considerata la comprovata solidità dell'Operatore Economico, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola.

Articolo 14 Riservatezza

1. L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun

modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'appalto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Operatore Economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. L'Operatore Economico potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Operatore Economico stesso a gare e appalti.

7. L'Operatore Economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 15 Danni, responsabilità civile

1. L'Operatore Economico aggiudicatario dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

2. L'Operatore Economico è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'ASL Roma 1, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

3. Come specificato, aggiudicatario sarà ritenuto direttamente responsabile di

tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'impresa.

4. L'Operatore Economico, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti l'ASL Roma 1, in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa.

5. In caso di assenza dei rappresentanti dell'impresa, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola l'ASL Roma 1, senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 16 Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del d.lgs. 36/2023, l'ASL Roma 1 può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto nei seguenti casi:

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Operatore Economico, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del d.lgs. 36/2023;

b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'ASL Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";

e) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";

f) nei casi previsti dall'art. 12, comma 4, del presente contratto;

g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";

h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";

i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'ASL Roma 1 ha diritto di applicare una penale, nonché di procedere nei confronti dell'Operatore Economico per il risarcimento del danno.

3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'ASL Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Operatore Economico ai sensi dell'art. 96 d.lgs. 36/2023.

Articolo 17 Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dall'art. 123 del d.lgs. 36/2023, l'ASL Roma 1 ha

diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Operatore Economico via PEC.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'Operatore Economico un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Operatore Economico;

b) qualora l'Operatore Economico perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi/forniture pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'Operatore Economico medesimo;

c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Operatore Economico siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia e in tutti i casi di cui al d. lgs. 159/2011.

3. L'ASL Roma 1, per motivi di pubblico interesse e in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi/forniture, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Operatore Economico

con PEC.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'Operatore Economico ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

5. L'ASL Roma 1 può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Operatore Economico con PEC purché tenga indenne lo stesso Operatore Economico delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Operatore Economico deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

Articolo 18 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Operatore Economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'ASL Roma 1 avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di

lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

5. L'Impresa dovrà certificare il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio/forntura oggetto dell'appalto. A tal fine l'Impresa aggiudicataria s'impegna a produrre la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e ogni qual volta l'ASL Roma 1 lo chieda:

- fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;

- variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;

- numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, d.lgs. 36/2023 a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

7. L'Operatore economico si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL Roma 1,

scaricabile dal sito aziendale pena la risoluzione del contratto.

Articolo 19 Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente Contratto l'Operatore Economico individua nel Sig. _____ il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Operatore Economico, il quale è il referente nei confronti dell'ASL Roma 1.

2. I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico _____, indirizzo e-mail _____ PEC _____.

Articolo 20 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'ASL Roma 1.

3. In ogni caso l'ASL Roma 1 aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Operatore Economico dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dall'Operatore Economico all'ASL Roma 1 nel rispetto delle disposizioni normative in vigore

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 21 Cessione di credito e di contratto

1. È fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 36/2023.

2. È fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte dell'ASL Roma 1, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 12 del d.lgs. 36/2023.

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

4. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASL Roma 1 ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, l'Operatore Economico, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Operatore Economico mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Operatore Economico medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 22 Subappalto

1. Non è consentito il subappalto.

Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Operatore Economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura/servizio ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo imposta di bollo, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'ASL Roma 1 per legge.

2. L'Operatore Economico dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte interessata, secondo le disposizioni D.P.R. 131/1986 ss. mm. ii.

Articolo 24 Clausola Antipantouflage e assenza conflitto di interesse

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, l'Operatore Economico dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli.

L'Operatore Economico dichiara, altresì, che non sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza o frequentazione abituale, o altre situazioni che possono generare conflitto di interessi tra i titolari, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della stazione appaltante.

Articolo 25 Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore Economico e l'ASL Roma, è competente in via esclusiva il Foro di Roma. .

Articolo 26 Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: l'Offerta Economica dell'Operatore Economico.

Articolo 27 Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 comma codice civile il sig. _____ dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico, Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della prestazione, Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 8 Corrispettivi, Articolo 9 Fatturazione e pagamenti, Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 12 Penali, Articolo 13 Cauzione definitiva, Articolo 14 Riservatezza, Articolo 15 Danni, responsabilità civile, Articolo 16 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 17 Recesso, Articolo 18 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 21 Cessione di credito e contratto, Articolo 22 Subappalto, Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali e Articolo, Articolo 24 Clausola Antipantouflage e assenza conflitto di interesse.

Letto approvato e sottoscritto,

Lì _____

N. B. Il Contratto deve essere firmato digitalmente con Kit di firma ditale in pdf pades.